



## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### ***Delibera n. 52 del 15 settembre 2021***

Il giorno 15 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA, regolarmente costituito, presenti il Presidente Giorgio Palù, i Consiglieri Renato Bernardini, Massimiliano Abbruzzese, Antonio Brambilla e Davide Carlo Caparini, per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Roberto Nicolò e i Componenti Davide Maggi e Vincenzo Simone e il Direttore generale Nicola Magrini

**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

**Visto** l'art. 48 del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

**Visti** il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA;

**Vista** la delibera n. 24 del 25 giugno 2020, con la quale il Consiglio ha adottato il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n.125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.

Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” e, in particolare l’art. 9-duodecies, concernente il processo di riorganizzazione e funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), che al comma 1 prevede che al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia (. . .), anche in relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il necessario adeguamento strutturale e per l’armonizzazione delle procedure di competenza agli standard quantitativi e qualitativi delle altre Agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell’Agenzia è determinata nel numero di 630 unità da realizzare nel corso del triennio 2016-2018;

**Vista** la legge del 30 dicembre 2018 n. 145 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare l’art.1 comma 1137 che modifica l’art.9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”;

**Vista** la legge del 30 dicembre 2020 n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in particolare l’art. 1, comma 429 che prevede che “la dotazione organica dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è incrementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell’Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell’Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria”;

**Vista** la delibera n. 15 del 4 febbraio 2021, con cui è stata adottata la nuova ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia, approvata dai Ministeri vigilanti e dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**Visto** il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni;

**Viste** le linee guida per il Piano della *performance* dei Ministeri n. 1/2017, redatte ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 succitato, che attribuisce al Dipartimento della Funzione Pubblica le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della *performance*, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione tecnica per la *performance* (CTP) di cui all’articolo 4 del medesimo decreto;

**Vista** la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

**Vista** la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'art. 14, rubricato “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche”, così come modificato dall'art. 87-bis, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 263, comma 4-bis, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall'art. 11-bis, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 per il quale *“Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.”*

**Visto** il decreto del 9 dicembre 2020 con cui il Ministro per la Pubblica amministrazione ha adottato le linee guida sul Piano Organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di performance;

**Visto** il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni con legge 6 maggio 2021 n. 61, in particolare l'art. 2, comma 1-ter che prevede che: *“Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l'attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.”*

**Vista** altresì la Direttiva 1° giugno 2017, n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante *“Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e Linee Guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”*;

**Vista** la delibera n. 9 del 28 gennaio 2021 con cui questo Consiglio ha adottato il Piano della Performance 2021 – 2023 dell'AIFA;

**Considerato** che il punto 1.5, in particolare il paragrafo 1.5.2 del suddetto Piano prevede che *“l'Agenzia intende sviluppare il proprio Piano Organizzativo del Lavoro agile che dovrà integrarsi nel ciclo di programmazione dell'Agenzia attraverso il Piano della Performance,*

*come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 263, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020) e 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124.”;*

**Vista** la nota prot. n. STDG n. 103612 del 3 settembre 2021 con la quale il Direttore generale ha trasmesso, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, la proposta di aggiornamento del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) dell’AIFA;

**Ritenuto** di approvare la proposta del Direttore generale concernente l’aggiornamento del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) - Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione e sviluppo;

**Per tutto** quanto sopra premesso ed esposto, all’unanimità dei Consiglieri presenti

### **DELIBERA**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare l’aggiornamento del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) - Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione e sviluppo dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) (All. n.1), che costituisce parte integrante della presente delibera e che *“dovrà integrarsi nel ciclo di programmazione dell’Agenzia attraverso il Piano della Performance, come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 263, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020) e 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124.”*, così come stabilito nel punto 1.5, paragrafo 1.5.2, del Piano della Performance 2021 – 2023 dell’AIFA, adottato da questo Consiglio con delibera n. 9 del 28 gennaio 2021.

2. Di dare mandato al Direttore generale dell’Agenzia, al quale la presente delibera è trasmessa, di adottare i successivi provvedimenti connessi alla trasmissione del Piano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Presidente

Giorgio Palù



Il Segretario

Gianluca Polifrone



